



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio II

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTA** la Legge n. 15 dell'11 febbraio 2005, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- VISTA** la legge n. 27 del 3 febbraio 2006, "Conversione in legge del decreto-legge n. 250 del 5/12/2005 – art. 1/bis Norme in materia di scuole non statali - Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento";
- VISTO** il D.M. 29 novembre 2007 n. 267 Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1 bis comma 2 del D.L. 5.12.2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3.2.06 n. 27", ed in particolare l'art. 3, comma 6 ai sensi del quale "L'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all'articolo 1, mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento";
- VISTO** il D.M. 10 ottobre 2008 n. 83, recante le Linee guida per l'attuazione del D.M. 29 novembre 2007 n. 267, in particolare l'art. 5, commi 1 e 7;
- VISTO** il Decreto n. 108 del 27/08/2020 recante le Modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, "Linee guida per l'attuazione del Decreto Ministeriale n. 267/2007";
- CONSIDERATO** che le scuole di cui all'allegato elenco, site nella provincia di Reggio Calabria, risultano aver sospeso e/o cessato le attività didattiche in un lasso temporale compreso tra l'a.s. 2011/2012 e l'a.s. 2021/2022 e che pertanto sono venuti meno i requisiti prescritti per il mantenimento della parità;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 5.10 lettera a) del D.M. 83/2008, la revoca del riconoscimento della parità scolastica può essere disposta dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, tra gli altri casi, per la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all'art. 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi del presente articolo e per la mancata attivazione di una stessa classe per più di 2 anni scolastici consecutivi;

DECRETA

Art. 1

La revoca dello status di parità scolastica alle scuole comprese nell'elenco di cui in allegato, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 01 settembre 2024.

Art. 2

La documentazione relativa al curriculum degli alunni e al servizio del personale dovrà essere depositata presso gli Istituti scolastici statali indicati nell'allegato a fianco di ciascuna scuola paritaria. Dell'avvenuta consegna degli atti in parola dovrà essere redatto apposito verbale, in doppia copia, di cui una copia sarà trasmessa all'A.T. di Reggio Calabria, mentre la restante copia sarà conservata presso la scuola statale depositaria.

Art. 3

L'A.T. di Reggio Calabria curerà la cancellazione al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito delle scuole paritarie cessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella IUNTI